

STATUTO dell'ASSOCIAZIONE di PROMOZIONE SOCIALE

"CUCINA NOSTRA"

Costituzione, Durata, Sede, Oggetto sociale, Soci

Art. 1 - Costituzione e Durata.

Nel rispetto e ossequio dei principi contenuti negli articoli 3, 4 e 31 della Costituzione della Repubblica Italiana e negli articoli 4,2, 13, 15 e 16 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, è costituita l'**Associazione di Promozione Sociale** denominata "**CUCINA NOSTRA**" (d'ora in poi per brevità "**Associazione**").

L'**Associazione** è disciplinata dalla normativa introdotta dalla Legge 7 dicembre 2000, n. 383 e sue successive modifiche ed integrazioni, dal Decreto Ministeriale 14 novembre 2001, n. 471, nonché nell'osservanza della normativa di cui al Capo III, Titolo II, del Libro I del Codice Civile.

La durata dell' **Associazione** è illimitata.

Art. 2 - Sede.

La sede dell' **Associazione** è stabilita nel Comune di **BORGOSERIA (VC)**, Cap. 13011, in **via Valbusaga, n. 26**.

La sede potrà essere trasferita con deliberazione del Consiglio Direttivo, senza che ciò comporti la modifica del presente Statuto.

Art. 3 - Fini.

L'associazione non ha fini di lucro. Conseguentemente, non potrà distribuire, neanche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che ciò non sia espressamente ammesso e previsto dalle normative di legge vigenti.

Eventuali avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali e per la realizzazione degli scopi sociali.

Art. 4 - Scopi sociali.

L'**Associazione**, basata su principi di democrazia, di solidarietà e di pari opportunità, si pone i seguenti scopi statutari:

1. Riscoprire e valorizzare le **tradizioni alimentari**, promuovendo e presentando in particolare le **ricette originali delle tradizioni di famiglia**, nell'integrale rispetto delle modalità di preparazione dei cibi in genere e, in particolare, dei dolci di natura casalinga.

2. Dare rilevanza culturale alla **gastronomia casalinga** nel rispetto di una adeguata etica dell'alimentazione, attribuendo particolare importanza alla scienza della stessa, all'utilizzo di prodotti originati dall'agricoltura naturale e agli aspetti artigianali tradizionali di preparazione, trattamento e trasformazione degli alimenti.

3. In un'ottica di **economia collaborativa**, promuovere ed accompagnare progetti e iniziative imprenditoriali che abbiano come scopo la produzione e commercializzazione di cibi e dolci preparati in casa, ovvero nell'abitazione privata, valorizzandone i metodi tradizionali di produzione e trasformazione secondo le modalità casalinghe, nel rispetto delle normative di igiene e sicurezza alimentari.

L'**Associazione** potrà avvalersi di ogni mezzo utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con Enti pubblici, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della

partecipazione ad altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

Art. 5 - Attività.

L'**Associazione**, al fine di realizzare i suoi scopi statutari, potrà realizzare le seguenti attività:

a) Diffusione e promozione della conoscenza di alimenti genuini e naturali, cucinati secondo le tradizioni famigliari. A tale scopo:

1. Individua i prodotti alimentari e le modalità di produzione legati a un territorio, nell'ottica della valorizzazione e salvaguardia di quei prodotti agro-alimentari tradizionali, genuini e naturali propri delle regioni italiane, per essere utilizzati nella realizzazione di "ricette delle tradizioni famigliari", con la consapevolezza che i cibi tradizionali di un territorio nascono e si diffondono a partire dalle cucine delle nostre case.

2. Promuove la conoscenza della cultura alimentare dei territori e dei prodotti della aziende agricole locali.

3. Svolge funzioni informative e formative sull'alimentazione consapevole e sulla cucina naturale e genuina delle tradizioni famigliari.

4. Promuove e favorisce in Italia e all'estero tutte le iniziative che possono mirare a valorizzare la tradizione del cibo cucinato in casa dalle famiglie, anche come espressione di costume, civiltà, cultura e scienza, attraverso la ricerca, lo sviluppo e la conservazione dell'arte culinaria delle tradizioni famigliari, e mediante la sua rivisitazione e diffusione con differenti modalità.

b) Coordinamento e realizzazione di progetti di ricerca, catalogazione e promozione per la salvaguardia delle varie realtà riferite ai cibi delle tradizioni famigliari.

c) Promozione, elaborazione, organizzazione, gestione di progetti, manifestazioni, attività culturali/ricreative, corsi, convegni, e quant'altro sia opportuno, rivolte ai soci e ai cittadini in generale, allo scopo di approfondire/diffondere una corretta informazione sui cibi delle tradizioni famigliari, incoraggiando soprattutto pratiche responsabili nei confronti della salute umana e dell'ambiente, in grado di conservare le risorse naturali e incentivare la sostenibilità ecologica dei prodotti e del sistema agroalimentare, per quanto riguarda il processo di produzione, trasformazione, distribuzione, accesso e consumo del cibo.

d) Promozione e/o sostegno a iniziative con l'obiettivo di preservare e valorizzare l'identità storico-culturale di un territorio specifico, cui si lega una particolare produzione dei cibi tradizionali, dell'artigianato affine, del procedimento culinario.

e) Sviluppo di una rete di relazioni, attività e iniziative a livello locale, nazionale e internazionale con e fra le comunità del cibo, formate da tutti i soggetti che operino nel settore della produzione e della trasformazione del cibo casalingo.

A questo scopo, l'Associazione può partecipare a livello nazionale e/o internazionale a organismi pubblici o privati, promuovere circoli, affiliare enti locali, regionali, nazionali e internazionali, produttori e operatori del settore, gestire in prima persona inizia-

tive anche economiche ritenute utili al proprio fine sociale; può promuovere e/o sostenere fondazioni, centri studi, iniziative editoriali e promozionali, intraprendere tutte quelle attività che non contrastino con la sua natura associativa.

Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.

L'Associazione potrà compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi.

Art. 6 - Categorie di soci.

Coloro che chiedono di essere ammessi come soci, sia persone fisiche che giuridiche, sia le associazioni di fatto, possono presentare domanda scritta indirizzata al Consiglio Direttivo, il quale esaminerà la richiesta nei modi e tempi previsti dal Regolamento interno, e deciderà senza obbligo alcuno di motivazione circa le decisioni adottate.

I soci possono essere:

- **FONDATORI:** i soggetti che hanno firmato l'atto costitutivo e quelli che successivamente, e con deliberazione insindacabile ed inappellabile del Consiglio Direttivo, saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell'ambiente associativo.
- **ORDINARI:** soggetti che aderiscono all'Associazione prestando

la loro collaborazione per la realizzazione degli scopi associativi, con attività prevalentemente gratuita e volontaria secondo gli indirizzi e regole stabilite dal Consiglio Direttivo.

Art. 7 - Adesione.

L'adesione all'**Associazione** è volontaria. Possono aderirvi tutti i soggetti interessati agli scopi sociali e che intendano ampliare ed esercitare le proprie conoscenze nel campo della gastronomia tradizionale e, più in generale, nell'alimentazione con particolare riguardo agli aspetti socio-culturali derivanti dalla stessa.

Con l'adesione, il richiedente acquisisce il titolo di Socio secondo la classificazione di cui al precedente articolo 6 ed espressamente accetta i principi che sono a fondamento dell'**Associazione** stessa.

Tutti i Soci hanno parità di diritto di voto senza distinzione in relazione alla categoria di appartenenza.

All'**Associazione** possono aderire anche altri enti (ad es. associazioni, cooperative, aziende, enti pubblici o privati, ecc.) secondo le regole previste dal Regolamento interno, con identico diritto di voto alla stregua delle persone fisiche.

La durata della qualifica di Socio è illimitata nel tempo; essa può venir meno per dimissioni o per motivi di cui al successivo articolo 8 e nei tempi e modi di cui al Regolamento interno.

Art. 8 - Perdita della qualifica di socio.

La perdita del requisito di socio e dei conseguenti incarichi ricoperti, nonché di tutti i relativi benefici, non è automatica.

Essa, in ogni caso, è deliberata dal Consiglio Direttivo.

L'esclusione di un socio che si sia reso responsabile di comportamenti o dichiarazioni in contrasto con i principi fondanti dell'**Associazione** o i cui interessi siano palesemente in contrasto con essi e con l'**Associazione** stessa, è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo che lo stesso avrà esaminato il caso, nei tempi e modi stabiliti dal Regolamento interno, anche su segnalazione di altri soci.

I Soggetti che abbiano comunque cessato di appartenere all'**Associazione**, non possono richiedere o avanzare pretese sui contributi versati, e non hanno alcun diritto sul patrimonio e beni dell'**Associazione** stessa.

Art. 9 - Soci - Diritti e doveri.

Il Socio, all'atto dell'ammissione, ha diritto a ricevere copia del presente Statuto, copia del Regolamento interno e la tessera sociale che ha validità annuale.

Il socio ha diritto di voto nelle assemblee dei soci.

Inoltre, il Socio ha diritto di usufruire di servizi, strutture, attività, prestazioni e provvidenze per le quali l'Associazione medesima è costituita.

Ogni socio ha il dovere di contribuire secondo i propri mezzi, capacità e disponibilità, al raggiungimento degli scopi che l'Associazione si prefigge.

Organi dell'associazione

Art. 10 - Organi sociali.

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) L'Assemblea degli associati;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente e il Vice Presidente;
- d) Il Segretario;
- e) Il Tesoriere;
- f) Il Collegio dei Revisori.

Tutte le cariche elettive sono gratuite: è ammesso il solo rimborso a piè di lista delle spese eventualmente sostenute per l'esercizio delle funzioni assegnate.

Art. 11 - Costituzione dell'Assemblea degli associati.

L'Assemblea è organo sovrano e possono parteciparvi tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della sua convocazione.

Essa è presieduta dal Presidente dell'Associazione. In sua assenza è presieduta dal Vice Presidente o da un socio nominato dalla stessa assemblea.

L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove, purché nel territorio nazionale, e almeno una volta all'anno entro il mese di aprile.

Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente, dal Consiglio Direttivo, o da almeno un terzo dei soci.

La convocazione è fatta dal Presidente o da soggetto dallo stesso delegato, mediante comunicazione spedita via posta agli associati, o consegnata a mano, o a mezzo fax e posta elettronica, almeno dieci

giorni prima della data della riunione, o mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo dell'Associazione presso la sede, almeno quindici giorni prima della data della riunione.

L'avviso di convocazione dovrà specificare l'ordine del giorno, la data e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione in ora successiva dello stesso o successivo giorno della convocazione.

L'Assemblea straordinaria, deve essere convocata ogni qualvolta venga richiesta, con domanda motivata e sottoscritta, da almeno 1/10 degli associati, o dal Consiglio Direttivo.

Art. 12 - Funzioni dell'Assemblea.

L'Assemblea degli associati delibera sui seguenti argomenti:

1. Approvazione degli indirizzi generali e del programma delle attività proposti dal Consiglio Direttivo.
2. Approvazione dei bilanci di previsione e dei bilanci consuntivi di ciascun esercizio economico, formulati e redatti dal Consiglio Direttivo.
3. Nomina del Presidente, e dei componenti del Consiglio Direttivo.
4. Apporta modifiche allo Statuto Sociale e al Regolamento interno.
5. Delibera sulla destinazione degli eventuali utili di gestione, nel rispetto delle normative di legge e dello Statuto.
6. Delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione, nonché in ordine alla conseguente destinazione dei beni patrimoniali della medesima.
7. Revoca il Presidente, e i componenti del Consiglio Direttivo, con

il voto favorevole dei due terzi degli associati.

8. Revoca la qualifica di socio su proposta del Presidente o del Consiglio Direttivo.

Art. 13 - Delibere assembleari.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Le delibere per la modifica dello Statuto richiedono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

I verbali dell'assemblea sono redatti dal Segretario e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, rimangono affissi nei locali dell'Associazione e/o sul sito, almeno dieci giorni successivi all'Assemblea, oltre ad essere trascritti nel Libro Verbali delle Assemblee degli Associati.

Art. 14 - Consiglio direttivo.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre amministratori ad un massimo di sette, eletti dall'Assemblea e scelti fra gli associati. Resta in carica per tre anni.

I suoi componenti possono essere rieletti e decadono qualora siano

assenti ingiustificati alle riunioni per tre volte consecutive o per oltre il 50% delle riunioni in un anno solare.

In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, è cooptato il primo dei non eletti.

Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, e comunque almeno da due a quattro volte all'anno per deliberare sugli atti della vita associativa.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza dei presenti. In caso di parità, il voto del soggetto che presiede la riunione è considerato doppio.

Art. 15 - Funzioni del Consiglio direttivo.

Il Consiglio Direttivo ha le seguenti funzioni:

- a) Redige e cura la realizzazione dei programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee d'indirizzo approvate dall'Assemblea.
- b) Cura l'esecuzione delle deliberazioni assembleari.
- c) Formula e redige i rendiconti economico-finanziari da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
- d) Stipula tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale.

e) Delibera circa l'ammissione di nuovi soci, e propone la sospensione e l'esclusione de medesimi.

f) Determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento.

g) Emana il Regolamento interno degli organi e strutture dell'Associazione.

h) Individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi e gli eventuali rimborsi spese.

i) Svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

Art. 16 - Funzioni del Presidente.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea, dura in carica tre anni, ed è rieleggibile. La prima nomina è ratificata nell'atto costitutivo.

Al Presidente compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale.

Il Presidente assume, nell'interesse dell'Associazione, tutti i provvedimenti, ancorché ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo, nel caso ricorrano motivi d'urgenza, e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile.

Egli presiede e convoca l'Assemblea ordinaria e il Consiglio Direttivo, gestisce l'ordinaria amministrazione dell'Associazione sulla base degli indirizzi emanati dall'Assemblea e dal Consiglio, al quale riferisce sull'attività svolta.

Redige la relazione consuntiva annuale sull'attività

dell'Associazione, vigila sulle strutture e sui servizi, determina i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'Associazione e gli associati.

Per i casi d'indisponibilità, ovvero di assenza, o di qualsiasi altro impedimento del Presidente, lo stesso è sostituito dal Vicepresidente.

Tra i suoi compiti compete l'incasso e l'accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo provenienti da pubbliche amministrazioni, enti e privati. Ha, inoltre, la facoltà di nominare avvocati nelle liti attive e passive a tutela dell'Associazione e riguardanti l'organizzazione innanzi a qualsiasi istanza giudiziaria.

Art. 17 - Funzioni del Segretario.

Il Segretario, che resta in carica tre anni ed è rieleggibile, è responsabile della custodia dei libri sociali, dei bilanci e della documentazione contabile dell'Associazione, oltre che dei verbali relativi alle deliberazioni degli organi previsti dal presente Statuto. Il Segretario svolge anche le funzioni di Tesoriere, perciò è anche responsabile della **Cassa e del Fondo sociale**, e provvede alle operazioni finanziarie.

Art. 18 - Probiviri.

L'Assemblea, qualora lo ritenga opportuno, può eleggere un Collegio di Probiviri, in numero massimo di tre, che dura in carica tre anni, al quale demandare secondo modalità da stabilirsi, la vigilanza sulle attività dell'Associazione e la risoluzione delle controversie che

dovessero insorgere tra gli associati. Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili.

Art. 19 - Patrimonio e risorse economiche dell'Associazione.

I beni dell'Associazione sono utilizzabili unicamente per gli scopi dell'Associazione e lo svolgimento delle sue attività statutarie.

Essi possono essere costituiti da:

1. Quote e contributi degli associati ed erogazioni liberali degli associati e di terzi.
2. Lasciti, donazioni e legati.
3. Contributi dell'Unione europea, di organismi internazionali, dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di enti o istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari.
4. Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, ovvero entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento.
5. Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria, e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.
6. Altre entrate compatibili con le finalità sociali.

Le somme versate per la tessera sociale di associazione e le quote annuali di adesione alla stessa, non sono né trasmissibili né rimborsabili in nessun caso.

Art. 20 - Bilancio consuntivo e preventivo.

Il bilancio consuntivo è annuale e riflette l'esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Deve essere predisposto dal Consiglio Direttivo e presentato all'Assemblea, che lo approva a maggioranza, entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo.

L'eventuale attivo viene imputato al Fondo Sociale che sarà appositamente costituito e regolamentato.

Il bilancio preventivo è approvato con le stesse modalità di cui al precedente comma, entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno a cui si riferisce.

I bilanci consuntivo e preventivo devono restare depositati presso la sede sociale per i quindici giorni precedenti le assemblee che li approvano, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivati interessi di consultazione.

Art. 21 - Responsabilità sociale.

L'Associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni stipulate.

L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della stessa.

Art. 22 - Scioglimento dell'Associazione.

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea degli associati con il voto favorevole di almeno tre quarti di essi, sia in prima, sia in seconda convocazione.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non

associati, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'Associazione, sentito l'organismo di controllo e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Art. 23 - Disposizioni finali.

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile, nonché alle norme di legge riguardanti lo specifico settore No-Profit.

Il presente atto è redatto in BORGOSIESIA il 31/03/2014.

Il Presidente

Il Segretario